

22/10/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 22 del mese di ottobre dell'anno 2020, in modalità videoconferenza con collegamento da remoto tramite piattaforma GoToMeeting, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Presenti i seguenti componenti:

- Parolin Laura Antonia Lucia – Presidente
- Barentore Davide Dimitri – Vicepresidente
- Scaduto Gabriella – Segretario
- Ferro Valentino – Tesoriere
- Bertani Barbara – Consigliere
- Granata Luca – Consigliere
- Merlini Franco – Consigliere
- Ratto Chiara – Consigliere
- Sacchelli Cinzia – Consigliere
- Spano Alessandro – Consigliere
- Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere
- Valadé Silvia – Consigliere
- Volpi Erica – Consigliere
- Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

In apertura assente:

- Vegni Elena Anna Maria – Consigliere *-entra alle ore 20:27*

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del: 23/07/2020, 24/09/2020 e 01/10/2020;

2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;



3. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

4. Procedimento disciplinare A. D./ Q. A. - ore 19:30;

5. Procedimento disciplinare B. R. / D. G. - S. E.- T. E.- T. L. - ore 20:30;

6. Casi Deontologia:

a) C. A.M. / G. L.E.G;

b) C. R.M / D.S. L;

c) G. S. /G. A.L.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La Presidente prof. ssa Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti **14** consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore **19.00**.

Alla seduta partecipa anche il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli.

Si passa al punto 1 dell'ODG: Approvazione verbali del: 23/07/2020, 24/09/2020 e 01/10/2020;

Il Segretario dott.ssa Scaduto dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica.

Il consigliere Luca Granata dichiara di non avere avuto tempo per la lettura dei verbali visti i problemi riscontrati con il server, per tale motivo voterà astenuto.

I verbali vengono approvati con **13** voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) e **1 astenuto** (Granata);

Si passa al punto 2 dell'ODG: Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;



La Presidente Laura Parolin presenta la dott.ssa Patrizia Lo Cascio nuovo componente della Commissione Deontologica che ringrazia per avere accettato questo incarico.

Si passa al punto 3 dell'ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Segretario Gabriella Scaduto presenta la delibera

La Consigliera Chiara Ratto interviene chiarendo che gli eventi sulla presentazione della survey dei Referenti Territoriali di Lodi e Pavia, diventano un evento unico da fare in modo congiunto il 16 di Novembre.

Il segretario Gabriella Scaduto, prende nota e chiede di votare con la conseguente modifica alla delibera in oggetto.

La delibera viene approvata con **13 voti favorevoli** (Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) e **1 astenuto** (Granata);

(delibera n. 270-2020)

Alle ore 19:17 esce definitivamente il Consigliere Pietro Cipresso.

Prendono parte all'audizione l'Avv. Massimo Ruggiero e la Dott.ssa Patrizia Lo Cascio, membri della Commissione Deontologica, nonché l'Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Si passa al punto 4 dell'ODG: Procedimento disciplinare A. D./ Q. A. - ore 19:30;

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato



La Presidente prof.ssa Laura Parolin mette ai voti la comminazione della sanzione dell'Avvertimento per la violazione dell'art. 40 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione dell'Avvertimento per la violazione dell'art. 40 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità dei presenti **13 voti favorevoli** (Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) **(delibera n. 271-2020)**

Alle ore 20:27 si aggiunge ai colleghi la Consigliera Elena Vegni

Si passa al punto 5 dell'ODG: B. R. / D. G. - S. E.- T. E.- T. L. - ore 20:30;

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato

La Presidente prof.ssa Laura Parolin mette ai voti la comminazione della sanzione dell'Avvertimento per la violazione degli artt. 3, 7 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione dell'Avvertimento per la violazione degli artt. 3, 7 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità dei presenti con **14 voti favorevoli** (Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) **(delibera n. 272-2020)**

Alle ore 21:01 escono Parolin, Valadé e Spano

Si passa al punto 6 dell'ODG: Casi di Deontologia:

a) C. A.M. / G. L.E.G;

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Barbara Bertani e l'avv. Massimo Ruggiero illustrano il caso.



Esposto

Con atto datato 19.7.2018, l'esponente (imputato in un procedimento penale) con l'assistenza dei suoi difensori ricostruisce così i fatti. Nel 2017 viene aperto un procedimento penale, a suo carico esponente, tuttora pendente.

In data 3.10.2017 il PM ha nominato consulente tecnico l'iscritto formulando il seguente quesito: "Dica il consulente quale sia il profilo psicologico di XX (nдр: persona offesa, di anni 5 e 9 mesi) e YY (nдр: testimone di anni 7 e 8 mesi) e la loro attitudine, sotto il profilo intellettuale, a testimoniare; accerti, in particolare quale sia la capacità delle stesse di percepire la realtà, di recepire le informazioni, di ricordarle e di riferirle correttamente, con riferimento sia ad eventi recenti, sia ad eventi più lontani, ovvero se le stesse soffrano di disturbi psicologici tali da inficiarne la capacità di acquisire la realtà e di riferirla; verifichi, inoltre, se XX (nдр: persona offesa) presenti vissuti compatibili con possibili abusi a sfondo sessuale. Dica inoltre se la minore XX (nдр: persona offesa) è in grado di riferire sui presunti abusi sessuali oggetto delle indagini e, allo stato delle indagini, riferiti dalla madre della stessa. Riferisca infine il consulente ogni notizia utile alle indagini».

In data 16 gennaio 2018 l'elaborato del consulente è stato depositato in Procura e il 6 febbraio successivo, l'esponente ha potuto prenderne visione. L'8 marzo 2018 si è svolta, con le formalità dell'incidente probatorio, l'audizione delle due bambine.

Il 4 aprile successivo, il P.M. ha chiesto all'iscritto un ulteriore parere sulla base dell'audizione svolta e l'iscritto ha confermato le conclusioni già formulate in precedenza (al. 3 e 4).

L'esponente ritiene che l'iscritto abbia «inquinato con la sua condotta l'attività istruttoria

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

(audizione delle bambine e dei genitori). E lo ha fatto non solo con l'attività propria di consulente, ma anche intrattenendo contatti impropri con i testi: bambine e genitori. Persone che, al contrario, avrebbero potuto portare nel procedimento prova dell'estraneità dell'indagato agli odiosi fatti contestati». Secondo l'esponente «tutta la consulenza appare dominata da una propensione del Dott. C. (nдр: iscritto) ad occuparsi di indagini sul merito dell'accusa ed effettuare valutazioni non rientranti nell'attività di propria competenza né allo stesso demandate in sede di formulazione del quesito. Attività eseguite con gravissima imperizia». Secondo l'esponente, l'iscritto «esorbitando completamente dall'incarico ricevuto e contro ogni raccomandazione della Corte di Cassazione e delle linee Guida dell'intera Comunità Scientifica ... ha interrogato le bambine in merito ai fatti oggetto di indagine fornendo una valutazione delle testimonianze rese avanti a lui di piena credibilità. Una valutazione, non come sarebbe stato suo diritto fare attraverso strumenti idonei a verificarla solo clinicamente, ma addirittura giudiziaria attraverso l'interrogatorio delle stesse». L'iscritto ha «definito le bambine attendibili e l'indagato menzognero rispetto alla commissione degli abusi». L'audizione della parte lesa e della testimone doveva essere riservata all'ambito giudiziario e l'ascolto da parte dell'iscritto dei due soggetti, «di per sé illegittimo, è stato caratterizzato da modalità inquisitorie e suggestive». Si riporta di seguito uno stralcio dell'audizione svolta dall'iscritto a YY (Step Interview di testimone) evidenziato dall'esponente.

«(Consulente): Cosa facevate da G.?

(nдр: testimone): Disegnavamo.

Consulente: Non ti ha mai toccato, come mi hai detto, che è successo a tua sorella?

(nдр: testimone): No, non mi ha mai toccato la patatina».



L'iscritto non ha neppure tenuto conto del fatto che le bambine erano già state sentite e che le innumerevoli sollecitazioni possono aumentare «considerevolmente il rischio di una contaminazione del ricordo originario e di creazione di un pensiero confuso nelle bambine».



L'esponente ritiene che, con la sua condotta, l'iscritto abbia violato gli artt. 3, 4, 7, 22, 25 CD.

L'esponente ritiene, inoltre, in base agli atti del fascicolo del PM, che l'iscritto abbia violato sia l'obbligo del «segreto istruttorio» sia il segreto imposto dall'art. 11 del CD. Infatti, dalla intercettazione della telefonata 31 ottobre 2017 (all. 5) tra l'iscritto e il padre delle bambine, emerge «la convinzione dello psicologo di colpevolezza del Signor G. (nдр: esponente) e quindi del danno subito da C. (XX minore)».

L'iscritto ha anche indicato nella stessa conversazione telefonica con i genitori la necessità di una psicoterapia consolidando la convinzione che la bambina fosse stata abusata. «L'anticipazione degli esiti della consulenza e la confusione prodotta nella mente dei genitori sul significato e sui limiti del ruolo del Consulente hanno indotto i Signori a chiedere allo psicologo di prendere in carico le bambine per la prospettata psicoterapia».

L'iscritto, anziché spiegare che il suo incarico escludeva questa possibilità, ha promesso di indicargli qualcuno di sua conoscenza. L'esponente ritiene che sia stato violato l'art. 18 del CD (art.18: In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi).

L'esponente lamenta che l'iscritto, basandosi sulla memoria «contenente dichiarazioni dell'imputato e destinata unicamente ai propri difensori», ha influenzato negativamente il PM quando ha svolto una «VALUTAZIONE PERITALE SULLA PERSONALITÀ' DELL'INDAGATO E SULLE SUE DICHIARAZIONI, giungendo ad una serie di valutazioni in termini di verosimiglianza e veridicità, così di fatto sottoponendo ad un

vaglio di attendibilità "PSICOLOGICA" le dichiarazioni stesse. Operazione vietata severamente dalla legge non solo ai Consulenti, ma anche al Tribunale».

Secondo l'esponente, il consulente avrebbe così, con un'attività tra l'altro neppure prevista nel quesito del PM, violato il divieto di perizia stabilito dall'art.220 del Codice di Procedura Penale e gli artt. 2,3,7 del CD.

Il consulente, inoltre, fatto gravissimo, ha attribuito all'indagato una ammissione di colpevolezza mai avvenuta: «...la possibilità che il quadro clinico osservato nell'esame psicologico di XX (nдр: persona offesa) sia il risultato di un atto di molestia, ammesso anche dal presunto abusante ...» (pag. 25).

Infine, come già riportato, il 4.4.2018, a seguito dell'audizione delle bambine in incidente probatorio, l'iscritto, richiesto dal PM di formulare un parere a riguardo, ha confermato le sue conclusioni senza ulteriori spiegazioni, malgrado fossero, invece, emersi dubbi sulla capacità a testimoniare di XX (nдр: persona offesa). (Vedi esposto pag. 11 N.6).

Nell'integrazione esposto C.V., psicologa incaricata dai difensori dell'esponente di redigere un parere sui fatti in esame, in data 7.11.2018 ai sensi dell'art 36 CD formula una segnalazione a carico dell'iscritto ritenendo violati gli artt. 3, 4, 5, 7, 22, 25.

Nella Relazione di C.V., la consulente, rifacendosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, sottolinea che l'esperto a cui è richiesta un'indagine psicologica deve esprimersi «solamente sul funzionamento psicologico del soggetto», al fine di valutare l'idoneità a testimoniare del minore. In particolare «il perito ha il dovere di accogliere il quesito posto qualora rispetti le linee guida per l'esame del minore così come riportato all'interno della Carta di Noto ... In tema di idoneità a testimoniare le parti e gli esperti si assicurano che i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice. Non vanno utilizzate dall'esperto espressioni come "attendibilità", "credibilità", "veridicità", "compatibilità" perché potenzialmente fuorvianti» e invece,



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

l'iscritto ha effettuato la perizia «secondo un principio verificazionista addirittura esprimendosi sulla validità/credibilità del narrato del signor G. SENZA AVERLO MAI INCONTRATO, AVENDO SCORPORATO IL DOCUMENTO ACQUISITO DAL SUO CONTESTO ORIGINALE E AVENDO ESPRESSO UN GIUDIZIO MAI RICHIESTO».

La consulente riporta la letteratura scientifica e richiama il testo di Heilbrun et al. (2003) che differenziano gli strumenti di valutazione forensi dagli strumenti di valutazione clinica e il testo di Camerini G.B., Pezzuolo S. (2014) che hanno identificato una serie di test non utilizzati dall'iscritto. In sostanza secondo la consulente l'iscritto «ha costruito la sua valutazione con strumenti NON IDONEI a rispondere al quesito» in quanto avrebbe dovuto utilizzare altri test (Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS) - a cura di Antonietta Curci e Antonella Bianco - e il Bonn Test of Statement Suggestibility (BTSS) né ha tenuto conto delle nozioni della psicologia della testimonianza.

Inoltre l'iscritto ha mostrato «di confondere "idoneità" (ai sensi dell'art. 196 c.p.p.) e "credibilità" del teste».

La consulente conclude: «la valutazione peritale riguardo l'idoneità "generica" a rendere testimonianza di C. (XX) e C. (YY) non tiene conto dei fattori che possono generare una maggiore permeabilità alle influenze suggestive esterne; non sono stati analizzate né descritte le dinamiche relazionali proprie del contesto in grado di esercitare un'influenza suggestiva; non è stata in definitiva valutata l'idoneità specifica a testimoniare, ovvero la capacità di rendere testimonianza in punto dei fatti per cui si procede. Limitandosi ad un'analisi della idoneità testimoniale generica il dott. C. (nдр: iscritto) ha trascurato di valutare aspetti ben più significativi e pregnanti, senza indicare e descrivere i fattori suggestivi esterni i quali, in presenza delle documentate problematiche a carico del funzionamento psicologico di C. (XX) e C. (YY) (e quindi di un'elevata suggestionabilità),



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

avrebbero potuto determinare la produzione di ricordi non genuini. Per tali ragioni la perizia redatta dal dott. C. (n.d.r. iscritto) è da ritenersi parziale ed incompleta. La perseverante tendenza al "verificazionismo" da parte del perito ha fatto sì che le interviste si centrassero esclusivamente sull'obiettivo di ottenere una conferma dell'abuso: ciò ha prodotto una modalità di interrogatorio fortemente suggestiva e tali da compromettere pervasivamente la genuinità dei resoconti testimoniali. Le memorie di C. (XX) e C. (YY) possono quindi essere state plasmate e modificate a partire dalle numerose interazioni conversazionali avvenute e dalle numerose sollecitazioni e domande che in questi contesti possono essere state poste dai loro interlocutori i quali hanno verosimilmente dilatato, enfatizzato e consolidato il "sospetto" iniziale». La consulente termina affermando che l'iscritto non ha rispettato le precauzioni necessarie nell'ascolto del testimone minorenni compromettendo sia la genuinità dei racconti sia l'incidente probatorio.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Nell'integrazione esposto, con atto datato 6.2.2019, gli avvocati dell'esponente evidenziano la violazione da parte dell'iscritto delle Linee Guida dello Psicologo Forense (artt.1, 4, 7, 8, 10, 11, 14) e dell'art. 17 CD. Con riferimento all'audizione delle bambine in data 30 luglio 2018, la difesa depositava richiesta di autorizzazione ad estrarre le videoregistrazioni effettuate dal consulente tecnico riguardanti le minori. In data 11.9.2018, l'iscritto inviava comunicazione alla Procura precisando «che le videoregistrazioni richieste non erano disponibili, in quanto "il supporto magnetico utilizzato in tal caso è stato successivamente impiegato per altre videoregistrazioni attinenti la mia attività clinico – terapeutica». Ciò ha impedito di accedere al linguaggio non verbale delle bambine durante l'audizione che doveva essere conservata diligentemente dal CTU. L'iscritto ha così violato l'art.11 delle Linee Guida dello Psicologo Forense ("[...] stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di

qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto). Egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato (art. 4 Carta di Noto.) ". In tal modo è stato anche violato l'art.17 CD.

Inoltre le Linee Guida (revisione terza) richiamano anche l'art. 10 della Carta di Noto che prevede che «le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono essere video-registrate, in quanto anche gli aspetti non verbali della comunicazione sono importanti per una corretta valutazione. La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore. Tutto il materiale video-registrato, anche in contesti quotidiani e domestici, relativo all'ascolto di minori da parte di figure adulte significative, deve essere acquisito agli atti al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti di validità elaborati dalla letteratura psico-giuridica e dalle scienze cognitive. Le riprese video dovranno sempre consentire di verificare le modalità dell'interazione dell'esperto con il minore (comunicazione non verbale, feedback, ecc.). In caso di abuso intra-familiare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e, ove necessario, al contesto sociale del minore. Tali accertamenti non possono prescindere dalla videoregistrazione delle dichiarazioni delle persone sopraindicate».

Gli avvocati ribadiscono che l'audizione è stata condotta con modalità suggestive e formulando valutazioni di competenza dell'AG. In particolare ritengono violati i seguenti articoli delle Linee Guida per lo Psicologo Giuridico del 2009:

- Art. 4: "[...] nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcepite. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato



sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato.”



- Art. 14: “Lo psicologo giuridico rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le sue risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile di attribuirgli la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi (art. 8 C.N.). Nella comunicazione col minore garantisce che l’incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione (art. 2 L.G.A.M.); evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (art. 6 C.N.; art. 3L.G.A.M.)”.

Con riferimento alla telefonata del 31 ottobre 2017, già citata, con il padre delle bambine, gli avvocati ritengono che sia stato violato il segreto professionale («l’art 10 delle Linee Guida laddove prescrive «l’esperto in psicologia giuridica è tenuto al segreto professionale» (art.11 CD) e, altresì, abbia commesso il reato di cui all’art. 326 c.p. reato per il quale è stata presentata denuncia all’autorità competente.

Ribadiscono che, impropriamente, l’iscritto ha svolto un’analisi della personalità e credibilità dell’indagato, basandosi, inoltre, su un dato falso, cioè, su una inesistente ammissione da parte dell’esponente. In tal modo l’iscritto avrebbe violato anche l’Art. 1 delle Linee Guida «Lo psicologo giuridico è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua professione può incidere significativamente - attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura - sulla salute, sullo stato psicologico, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative, sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività».

Chiarimenti

Con chiarimenti in data 15.11.2018, l'iscritto precisa di avere espletato l'incarico conferitogli dal P.M., basandosi sugli «orientamenti scientifici e metodologici raccomandati dalla "Dichiarazione di Consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia del Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia)" e dalle "Linee guida in tema di abuso sessuale su minori della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza)».

Ritiene che l'esposto sia strumentale ai fini dell'esito del procedimento penale.

Precisa che «La consulenza tecnica non costituisce mai elemento di prova in ambito giuridico, ma fornisce elementi di ausilio per le indagini» del PM sulla capacità di testimoniare delle minori.

L'iscritto rileva che l'assunto dell'esponente di un inquinamento dell'attività istruttoria da parte del consulente è collegato a due punti: «la valutazione clinica dei racconti delle bambine e la valutazione di un documento agli atti, fornitomi dal P.M., in cui l'indagato descrive l'episodio in cui XX (ndr: parte offesa) avrebbe preso la sua mano per mettersela sull'organo genitale. L'esame degli atti documentali, premetto, è sempre fondamentale per fornire la cornice logico-concettuale e fattuale della valutazione psicologica; i documenti fornitimi dal P.M. contenevano anche un documento (estratto dal computer sottoposto a sequestro - unico dato a me noto) ove riportata la descrizione dell'indagato dell'episodio sopra citato, del quale la bambina offre una versione molto diversa. Nell'elaborato io mi sono limitato a disaminare il racconto dell'indagato sulla base delle mie competenze scientifiche relative al funzionamento della memoria, offrendo, come richiesto, un parere tecnico clinico in merito, ai fini della attività di verifica del PM (pagg. 6, 7, 8 dell'elaborato)». «Parere che è supportato dalla valutazione logica dei fatti narrati sulla



scorta dei criteri indicati da lavori scientifici di indiscusso valore (Baddeley A. (1990) *La memoria di lavoro*, Raffaello Cortina Editore, Milano; Schacter D. L. (2001) *Alla ricerca della memoria*, Einaudi, Torino; Foster J. K. (2012) *Memoria*, Codice Edizioni, Torino; Kandel E., Squire L. (2010) *Come funziona la memoria*, Zanichelli, Bologna).



Quanto, poi alla valutazione dei racconti delle bambine, la somministrazione della Step-Wise Interview [Yuille, J. C, Hunter, R., Joffe, R. e Zparniuk, J. (1993) *Interviewing children in sexual abuse cases*. In G.S. Goodman e B.L Bottoms (a cura di) *Child Victims Child Witnesses* (pag. 95-115) New York/London: The Guilford Press] e la conseguente Statement Validity Analysis [Steller M. e Koehnken G. (1989), *Criteria-Based Statement Analysis*. In Raskin D. (a cura di), *Psychological Methods in Criminal Investigation and Evidence* (pag. 217-245). New York: Spinger] è procedura assolutamente condivisa nella comunità scientifica che sostiene l'impiego di questi strumenti per addivenire a valutazioni cliniche del racconto fornito dalle presunte vittime d'abuso.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

A tale proposito, è utile riportare il parere di Davide Dèttore contenuto nella pubblicazione "L'abuso sessuale sui minori" (edizioni McGraw-Hill. Milano, 1999). A pag. 119, nel capitolo "La conduzione dell'intervista e la valutazione delle dichiarazioni del bambino con sospetto di abuso sessuale " è riportato quanto segue: "Compito del consulente tecnico d'ufficio, in un processo di validation, è quello di appurare la compatibilità delle dichiarazioni del minore con la realtà, cioè quanto le dichiarazioni stesse possiedono le caratteristiche tipiche delle affermazioni corrispondenti alla realtà, compatibilmente col livello evolutivo del piccolo testimone. Spetterà poi al giudice, e non al CTU, stabilire o meno la loro effettiva veridicità e quindi pronunciare una sentenza e/o prendere un adeguato provvedimento.»

L'iscritto chiarisce «io mi sono comportato in modo conforme alla linea sù indicata, somministrando preliminarmente la Step-Wise Interview e, successivamente, la

valutazione clinica, attraverso l'impiego dello strumento criminologico della Statement Validity Analysis di Steller e Koehnken. Preciso al riguardo che la valutazione clinica della competenza del minore a testimoniare non è determinata in modo astratto, ma tenendo precisamente conto della compatibilità tra racconto reso dalla presunta vittima e "caratteristiche tipiche delle affermazioni corrispondenti alla realtà».

L'iscritto, per quel che concerne la presunta «violazione del segreto istruttorio», precisa che «dalla trascrizione della telefonata risulta evidente, infatti, il carattere ancora provvisorio e incompleto degli elementi clinici emersi», tanto che «la forma della mia comunicazione, opportunamente, ha rigorosamente le caratteristiche del condizionale». L'iscritto precisa «Nella conversazione non dico nulla né dello stato delle indagini, né dello stato delle sue valutazioni, né affermo in senso certo alcunché circa la responsabilità o meno in capo al Sig. G. (nдр: esponente) di un accadimento, in corso di verifica». Ancora più infondata appare, poi, sempre in relazione a tale conversazione telefonica, l'accusa mossa dal Signor G. (nдр: esponente), di avere in qualche modo "forzato" o "costretto" i genitori delle bambine a rivolgersi per l'assistenza alle minori ad un nominativo di sua scelta. «Nel corso della telefonata, infatti, il padre delle minori chiede al sottoscritto la presa in carico della bambina in trattamento psicoterapeutico, proposta formulata in accordo con la moglie, in considerazione del suo approccio con le bambine. Un approccio - come è semplice desumere dalla lettura della comunicazione telefonica - che secondo i genitori della bambina è ritenuto più efficace e gradito dalla bimba rispetto a quello della psicoterapeuta da loro contattata autonomamente. Proposta che ho naturalmente e doverosamente declinato, proprio per la mia funzione di consulente del P.M., rendendomi disponibile, nel caso, a fornire altri nominativi di colleghi validi, anche tenuto conto degli aspetti logistici relativi alla residenza del nucleo familiare».

L'iscritto, per quel che concerne il fatto di aver procurato sofferenze alle persone di cui si è



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

occupato, sottolinea che si trattava di una sofferenza «di un intero nucleo familiare alle prese con comportamenti e informazioni attinenti a presunti fatti di abuso sessuale. ... La situazione di XX (ndr: parte offesa), infatti, proprio per la sofferenza che coinvolgeva tutti i componenti del nucleo, era già stata presa in carico da una collega di C., prima dell'inizio della consulenza».

Per quel che concerne «la asserita sussistenza di contraddizioni che si rileverebbero tra le dichiarazioni fornite dalle bambine in sede di consulenza tecnica e quelle rese dalle stesse in sede di Incidente probatorio; nonché una presunta mancata specifica motivazione della conferma da me resa alle conclusioni rassegnate nell'elaborato della consulenza, anche dopo le risultanze dell'incidente probatorio» l'iscritto precisa «non posso che confermare quanto esposto nelle conclusioni di cui al mio elaborato, non rilevando contraddizioni invalidanti o elementi che possano inficiare il parere reso».

Se infatti è vero che XX «dei due episodi raccontati in sede di consulenza tecnica, ne conferma uno solo in incidente probatorio...anche supponendo che ciò suggerisca una contraddittorietà tra le dichiarazioni rese da XX...e non, invece, una omissione di un episodio in un ricordo complessivo semanticamente significativo, va però segnalato che la conferma dell'episodio avvenuto ...è data da un elemento oggettivo ed indiscutibile: la descrizione data dal Signor G. (ndr: esponente) del medesimo episodio, seppure con il ribaltamento delle responsabilità, contenuta nel documento ritrovato nel suo computer ...Ciò considerato non si vede dove dovrebbe esservi contraddizione: se il fatto che XX non ha ricordato oppure che non ha riferito uno dei due episodi narrati al sottoscritto». «La sussistenza o meno degli episodi è quindi demandata al Giudice, ma come consulente io non ho potuto che verificare gli elementi che mi sono stati sottoposti proprio al fine di valutare la capacità delle minori ...»

L'iscritto sottolinea il portato mnemonico costante fornito dalla due bambine sia in sede di



incidente probatoria sia nella CTU e richiama la letteratura scientifica sugli studi della memoria nello specifico settore dell'abuso sessuale ai danni dei minori (pag. 9 e seguenti).

Letteratura che spiega perché XX «può manifestare lacune nel ricordo episodico, pur mantenendo la semantica della traccia mnestica. Ed ecco perché, sostenuto anche dagli elementi clinici di compatibilità provenienti dall'esame psicologico, ho confermato il mio parere clinico complessivo».

L'iscritto sottolinea come si debba tenere conto rispetto alle modalità tenute nell'ascolto delle minori in incidente probatorio «che tutte le raccomandazioni cliniche e scientifiche in merito all'"ascolto di minori", in qualsiasi fase processuale, sottolineano il pericolo di vittimizzazione secondaria qualora non si rispettino le condizioni di naturale fragilità rappresentate dalla condizione evolutiva del bambino». «Certamente ascoltare un minore in contesti giudiziari è cosa estremamente complessa, di non facile gestione. La possibilità di indurre un vissuto di vittimizzazione secondaria è sempre presente, e purtroppo questo caso lo dimostra, al di là delle personali intenzioni. Che lo stile di conduzione dell'audizione e le modalità complessive di gestione dell'incidente probatorio abbiano suscitato nel vissuto della bambina sentimenti di grave angoscia e paura, è evidente; che questi sentimenti siano considerati come gli esiti della mia indagine clinica - come chiaramente affermato nell'esposto- può essere segno - in chi formula l'argomento- o di incauta ignoranza o di volgare manipolazione. In entrambi i casi, data l'estrema importanza delle questioni in discussione, non può valere alcuna attenuante.

Nel corso della consulenza tecnica per il pubblico ministero - come si può dedurre anche dalla trascrizione della telefonata in allegato all'esposto e dai riferimenti in merito all'esperienza dell'indagine relativa alla consulenza (indagine clinica) formulati da C. (YY) e da C. (XX) durante l'incidente probatorio- le bambine non hanno mai manifestato segni di traumatizzazione secondaria, ma si sono sentite libere di esprimere il loro vissuto, grazie



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

ad un atteggiamento di attento e accogliente ascolto. Quando il padre delle minori, anche a nome della madre, mi rivolge la richiesta di occuparmi del trattamento di C. (XX), lo fa proprio per "l'approccio" osservato nella seduta preliminare di conoscenza e dopo aver riscontrato la serenità delle bambine in seguito alla prima seduta delle prove grafiche.

A fronte di ciò non posso che concludere che l'accusa che mi viene mossa di aver violato le norme del codice deontologico, provocando sofferenze incalcolabili alle persone dell'intero nucleo familiare a cui appartengono C. (XX) e C. (YY), è francamente priva di qualsiasi supporto logico e fattuale prima ancora che scientifico».

L'assunto dell'iscritto che «Il giudizio dell'Ordine sull'operato dello psicologo, anche solo sulla fondatezza della segnalazione tale da non portare ad archiviazione del caso, sarà determinante per la decisione dei giudici che dovranno pronunciarsi sulle condotte del segnalante verosimilmente nei prossimi mesi di settembre/ottobre» presuppone impropriamente «che l'Ordine debba in qualche modo essere concepito (o meglio frainteso) come un soggetto del processo penale in corso, da utilizzare a seconda delle esigenze dell'indagato, o di qualsiasi altro soggetto del procedimento penale, credo sia oltre che una evidente aberrazione altresì un palese svilimento della dignità e ruolo dell'Ordine interessato».

L'iscritto argomenta l'insussistenza delle violazioni prospettate in particolare con riferimento all'art. 3, 4, 7 (avendo citato sia i riferimenti scientifici sia le ipotesi cliniche alternative), 11, 18 (non avendo in alcun modo inciso sulla libertà di scelta del terapeuta per le bambine da parte dei genitori), 22 (non risultando neppure individuate tali condotte o indebiti vantaggi), 25 (avendo ben tenuto presente la tutela psicologica dei soggetti), 32.

Con riferimento alle considerazioni svolte dalla consulente della difesa (C.V.), osserva (10.4.2019): la C.V. parrebbe desumere la violazione dell'art. 5, «non ritenendo condivisibili gli strumenti diagnostici e clinici che ho utilizzato, evidentemente differenti da



altri che la stessa riterrebbe potersi utilizzare, elencati in un confuso e faticoso copia e incolla, che peraltro caratterizza la metodologia portante di tutta la sua valutazione. Al riguardo mi limito a precisare che gli strumenti da me utilizzati nella perizia ed indicati puntualmente nella descrizione preliminare della metodologia, sono tutti validi, attuali ed idonei per riconoscimento della comunità scientifica e non mi risulta che vi sia alcuna fonte scientifica – al di fuori dello schema della Dott.ssa C. - che ritenga tali strumenti come desueti o non adeguati, se coerentemente utilizzati». «Per quanto riguarda la mia preparazione – che certamente la dottoressa C. non poteva conoscere direttamente- mi assumo la personale responsabilità di autocertificare un'esperienza nel settore forense, e nello specifico dei reati di abuso sessuale in danno dell'infanzia, di trent'anni; di aver nel corso di tutto questo tempo provveduto al mio aggiornamento in tutti gli ambiti scientifici che riguardano la diagnosi, la cura e la pratica forense del traumatismo sessuale in danno dell'infanzia; di aver partecipato in qualità di formatore e di relatore, sempre in questa disciplina, a numerosi congressi e ambiti formativi; di aver contribuito direttamente alla elaborazione e alla stesura della Carta di Consenso in tema di abuso sessuale in danno di minori del Cismai».

Per quel che concerne la contestazione dell'art.17: «Ho provveduto a consegnare al PM che me ne aveva dato incarico tutto il materiale da questi datomi e tutto quello formato ed acquisito nell'espletamento del mio incarico, provvedendo, come d'uso, a trascrivere accuratamente ed integralmente il materiale videoregistrato, così documentato ed offerto, doverosamente provvedendo poi alla cancellazione delle videoregistrazioni delle minori, in quanto non acquisite dal PM».

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica rileva che, sulla base delle risultanze preliminari assunte,



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

può ipotizzarsi che nel fornire la risposta finale ai quesiti del PM, l'iscritto si mantenga nell'ambito dell'incarico ricevuto; critici, invece, appaiono i passaggi in cui, nello sviluppo della Relazione, l'iscritto affronta, non l'attitudine a testimoniare, ma «l'esame di credibilità delle dichiarazioni» rese da YY (pag.22) come si deduce anche dall'intestazione del paragrafo («Step Wise Interview di C.S e valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni »pag. 18). Anche per XX, nel titolo a pag. 9 e a pag. 14, si può ipotizzare, da parte dell'iscritto, un esame di credibilità delle dichiarazioni. formula Altresì, una valutazione sulla scarsa validità dei racconti resi dall'imputato (Vedi nella Relazione a pag. 7: «La narrazione fornita dal signor G. mostra alcuni elementi psicologici precostituiti che depongono a favore di un giudizio di scarsa validità del racconto». Compito del perito è unicamente l'accertamento dell'idoneità psicologica del teste diretta ad accertare la sua capacità di rendersi conto dei comportamenti subiti e di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche mentre la valutazione della attendibilità, attraverso l'analisi delle condotte e dei riscontri esterni, è compito esclusivo del Giudice come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione e previsto dalle Linee Guida per lo Psicologo Giuridico.

Nel corso dell'audizione, le domande non paiono sempre formulate in maniera neutra (esempio, quando l'iscritto sente C. (YY), la bambina dice che c'era una cosa segreta: «Che la toccava ... e che la faceva dormire». L'iscritto le chiede: «C. (XX) ti diceva che la cosa segreta era che G. faceva dormire tua sorella e la toccava sulla patatine?» cfr.pag.20).

La Commissione Deontologica ritiene quindi si possa ipotizzare che l'iscritto nel rispondere al quesito peritale abbia espresso valutazioni di esclusiva competenza del Giudice senza limitarsi come, invece, avrebbe dovuto alla sola valutazione psicologica come richiesto dallo stesso quesito e previsto dall'art. 4 delle Linee Guida dello psicologo forense. Anche con riferimento all'ammissione di colpevolezza ritenuta tale dal perito si ipotizza che lo stesso



abbia formulato una valutazione non di sua competenza.

Con riferimento alla telefonata del 13.10.2017, in quella occasione il perito esprime delle valutazioni circa la verità dei fatti senza attenersi al solo ambito di valutazione psicologica.



Con riferimento alla stessa telefonata non risultano peraltro elementi per ritenere ipotizzabile né una violazione del segreto (perché il punto è invece l'aver espresso la valutazione nei termini già indicati), né la violazione dell'art. 18, non risultando in alcun modo coartata la libertà di scelta dei genitori. Tuttavia, residua l'ipotesi di violazione dell'art. 5 per inadeguata competenza rispetto al compito svolto. Per quanto concerne l'avvenuta distruzione delle videoregistrazioni mai messe a disposizione delle parti e delle spiegazioni fornite dall'iscritto si ipotizza che anche tale comportamento possa rientrare nella violazione dell'art. 5 (Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera) tenuto conto della indicazione contenuta nell'art. 11 delle Linee Guida citate.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L'iscritto anche potrebbe avere violato anche l'art. 3 CD (Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze).

Esposto

In data 8.5.2019, l'Avvocato dell'esponente (n.d.r. come già detto indagato nel procedimento penale nel cui ambito si svolgono i fatti) fa pervenire un esposto in cui evidenzia che l'iscritto ha accettato un ulteriore incarico da parte del PM «avente ad oggetto un'ulteriore integrazione (la terza) della propria consulenza penale, all'esito della quale ha depositato un elaborato» (allegato) in cui « lo psicologo delinea elementi di colpevolezza del prof. G. anche per il secondo procedimento al quale è sottoposto. Procedimento dove le questioni sono così complesse da aver spinto il Tribunale a disporre una PERIZIA sulle capacità a testimoniare

delle persone offese non ancora conclusa e dove la responsabilità dell'indagato è ben lontana dall'essere stata affermata». Quello che colpisce dell'elaborato, dice l'esponente, «oltre alla sfrontatezza nel violare ancora una volta norme deontologiche e procedurali, è la forza dei toni usata nell'attribuire al prof. G. spregevoli caratteristiche di personalità e moti caratteriali dai quali il consulente deduce e afferma la colpevolezza dello stesso in ordine ai fatti oggetto della prima consulenza», così violando il divieto di consulenza tecnica psicologica sull'imputato, previsto dall'art. 220 c.p.p.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Integrazione esposto.

Con atto del 1 luglio 2019, l'avvocato del signor G. evidenzia che la misura interdittiva (sospensione dell'esercizio del servizio pubblico) applicata al suo assistito è stata revocata dal GIP con ordinanza del 7.6.2019 (n.d.r: il provvedimento recita testualmente «allo stato i gravi indizi di colpevolezza devono ritenersi ridimensionati») avendo il perito concluso per la totale incapacità delle minori di rendere testimonianza. Tale sviluppo processuale sottolinea la gravità della condotta dell'iscritto già ricostruita nei precedenti atti.

Ulteriore integrazione esposto

In data 8.1.2020, l'esponente lamenta che l'iscritto abbia violato l'art.18 del Codice Deontologico dando, come già segnalato all'Ordine con esposto del 19.7.2018 ai genitori il nominativo di una psicologa che potesse prendere in carico la bambina. Quanto asserito è confermato dalla stessa relazione della psicologa che ha seguito la minore sia in terapia sia come consulente, come emerge dalla sua Relazione (datata 2.5.2019). «Il percorso di psicoterapia ha avuto inizio nel mese di Marzo 2018, su richiesta dei genitori e su invio del

collega Dott. A.M.C. (CTP per il Tribunale) a causa del malessere della bambina manifestatosi a seguito delle riferite esperienze di abuso sessuale che la stessa avrebbe subito e che hanno comportato l'attivazione di una indagine e di un procedimento giudiziario presso il Tribunale di C.»



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Chiarimenti

L'iscritto, invia i suoi chiarimenti, in data 3 luglio 2019.

Afferma come, con l'acquisizione dei documenti agli atti in un nuovo e successivo procedimento penale a carico del signor G., per presunti fatti analoghi a quelli indagati in C., il PM gli abbia conferito un nuovo incarico di consulenza contenente i seguenti quesiti:

- se quanto acquisito dalla Procura della Repubblica di B. possa modificare il quadro delle conclusioni già formulate con il primo incarico di consulenza;*
- se il giudizio positivo sulla capacità di riferire e ricostruire i fatti di XX e YY (n.d.r. minori del Caso precedente N. 281) sia rafforzato;*
- se nelle modalità dei nuovi fatti siano rinvenibili particolari o altri elementi significativi per ritenere genuine e congrue le ricostruzioni offerte dalle minori e non frutto delle interferenze di terzi.*

Tale incarico prevedeva una valutazione clinica della documentazione agli atti. L'iscritto sostiene che, all'interno della sua relazione, non vi siano giudizi di personalità sul signor G., bensì «pareri clinici sui comportamenti descritti nei documenti; pareri che erano rivolti a mettere in evidenza l'importante similitudine tra i fatti denunciati, a C. come a B., individuando come elemento psicologico alla base di questi accadimenti una disregolazione degli impulsi, così come sostenuto nella letteratura scientifica specializzata (segnalata nel mio elaborato)».

L'iscritto afferma come l'analogia rilevata tra i fatti di C. e B. gli abbia consentito di

formulare un parere di rinforzo, seppure indiretto. «A fronte di una richiesta di integrazione, sul presupposto di un nuovo fatto (...), costituito dalla riunione al procedimento di B., ho dato risposta al PM con serietà e responsabilità, riferendomi a documenti e circostanze oggettive, sottopostemi e verificate... Nulla di quanto ho espresso nella mia integrazione, può intendersi come valutazione di personalità dell'indagato, anche perché quest'ultimo è ambito esclusivamente demandato all'AG e, nel caso di specie, al Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di B.»

L'iscritto rileva inoltre che l'integrazione dell'esposto a suo carico si basa esclusivamente su una violazione di una norma di procedura penale, l'art. 220 cpp, ma che non ci sia nessuna supposta violazione del CD. Secondo l'iscritto, il signor G. utilizza la sede disciplinare dell'Ordine al solo fine di tentare di trarre dei vantaggi in un futuro processo. «Ulteriore dimostrazione della infondatezza e strumentalità dell'integrazione in esame è il fatto che la difesa G. scriva a pagina 4 dell'integrazione di segnalazione, a proposito del procedimento di B., che le «questioni sono così complesse da aver spinto il Tribunale a disporre una PERIZIA sulle capacità a testimoniare delle persone offese non ancora conclusa e dove la responsabilità dell'indagato è ben lontana dall'essere affermata»» mentre la verifica della capacità a testimoniare dei minori è «atto dovuto in tutti i casi di accertamento di asseriti abusi sessuali di minori».

L'iscritto conclude che i rilievi mossi attengono alla sede processuale e non a quella deontologica.

Ulteriori chiarimenti

Con atto in data 9.9.2019, l'iscritto evidenzia che il suo operato si è svolto esclusivamente nell'ambito della Procura di C. mentre nel procedimento di B. non ha svolto alcuna



funzione tecnica. L'incarico di consulenza che gli è stato conferito dal PM rispetto all'ulteriore ipotesi di reato proveniente dalla Procura di B., era comunque sempre determinata da motivazioni giuridiche attinenti al procedimento di C.



L'iscritto altresì rileva che è «un'operazione strumentale che confonde funzione e ruoli e rischia di coinvolgere impropriamente organi professionali in battaglie processuali attinenti ad ambiti giuridici» quella di ritenere che la perizia psicologica di B. possa avere «una funzione di giudizio» sul suo operato trattandosi invece, di «un parere tecnico che appartiene allo stesso livello logico di un altro parere tecnico».

Il suo ruolo di consulente psicologico del PM è stato condotto «in piena consapevolezza degli aspetti tecnico giuridici che caratterizzano il contesto di intervento psicologico in ambito forense. Un contesto nel quale il parere clinico formulato non può che rispondere a criteri probabilistici di definizione concettuale ... che lo svolgimento del compito abbia concluso un parere clinico non corrispondente agli interessi della difesa, credo sia una delle possibilità a cui sempre lo psicologo forense si trova esposto».

Con successivo atto del 12.10.2020, l'iscritto si limita a confermare le note già in precedenza trasmesse.

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli ulteriori esposti a carico dell'iscritto e i chiarimenti dallo stesso forniti, rileva chitiene di poter ipotizzare che l'iscritto abbia, senza che neppure gli fosse richiesto dal PM, espresso una valutazione clinica dell'imputato che non avrebbe dovuto formulare e che ha, invece, espresso in assenza di conoscenza professionale diretta e sulla base di una documentazione inadeguata. Nella Relazione si legge: «Che a soli sei mesi dalla denuncia di C., e in pieno svolgimento delle indagini, il signor G. sia «incorso» in

presunti comportamenti criminosi analoghi a quelli denunciati a C., coinvolgendo almeno tre minori, depone a favore di una condizione clinica di incontrollabile compulsione degli impulsi». Così facendo è ipotizzabile che l'iscritto abbia violato l'art. 7 del CD e, ulteriormente, l'art. 3 del CD.

Tanto esposto la Commissione Deontologica propone l'apertura del procedimento nei confronti dell'iscritto per la violazione degli artt. 3, 5, 7.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica.

La delibera di **apertura del procedimento disciplinare** del caso C. A.M. / G. L.E.G ai sensi degli artt. 3, 5, 7 del Codice Deontologico viene approvata con **11 voti** favorevoli (Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Vacchini, Vegni, Volpi) (**delibera n. 273-2020**)

La convocazione è fissata per il giorno 28/01/2021 alle ore 21:00.

Alle ore 22:06 rientrano Parolin, Valadé e Spano

Alle ore 22:08 escono Scaduto e Sacchelli

b) C. R.M / D.S. L;

La Consigliera relatrice Chiara Ratto illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto in data 9.10.2018, l'esponente (la madre dei minori) lamenta che l'iscritta - in quanto coordinatrice degli psicologi che stavano svolgendo una psicoterapia a favore delle minori all'interno di un procedimento di separazione



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

che ha visto l'inserimento dei Servizi Sociali - ha redatto una Relazione «non richiesta e non autorizzata dal Giudice» violando: l'art. 22 in quanto ha messo in atto condotte lesive nei confronti dell'esponente; l'art. 19 in quanto «esponeva fatti inveritieri e falsi, venendo meno al suo ruolo di soggetto terzo e imparziale, ponendosi in modo ostile ed in aperto contrasto con la Sig.ra D. S. (nдр: esponente), e conseguentemente in conflitto di interessi con le minori di cui deve coordinare i soli aspetti psicoterapici, il tutto senza addurre e porre a fondamento alcun fatto, prova o evidenza oggettiva». Nella suddetta Relazione l'iscritta riportava «la difficoltà evidenziata con la Sig.ra D. S. (nдр: esponente) in merito alla sua eventuale futura collaborazione per l'avvio di una mediazione che consenta un superamento della conflittualità ...la stesso proferiva smisurate dichiarazioni a sostegno della suo condizione di vittima, negando ogni collaborazione in merito ad un confronto sulle intese educative e attribuendo all'altro ogni responsabilità senza nessun pensiero riguardante la dinamica della coppia genitoriale.»

L'esponente riferisce che l'iscritta ha evidenziato una serie di fatti privi di riscontro che descrivono l'esponente come una persona «fuori controllo»: «la sig.ra comunica il suo trasferimento e l'acquisizione di nuova residenza per sé e per le bambine, per meglio costruire la scena vittimistica, alla scadenza dell'ordinanza di non avvicinamento del Sig. M. (nдр: marito). Lo Scrivente Servizio si interroga sul mancato coinvolgimento del parere in merito al trasferimento delle bambine non chiesto dalla Sig.ra D. S. (nдр: esponente) all'Ente affidatario...non ha certamente preso in considerazione alcun parere degli operatori a cominciare dalla psicoterapeuta della figlia, né ha dato comunicazione alla stessa...».

Infine l'iscritta riporta che, nell'incontro del 27 marzo (nell'esposto data sbagliata) l'esponente abbia messo in atto comportamenti «esageratamente smodati e trascendentali» quando le è stata proposta la possibilità di intraprendere un



percorso di mediazione citando anche la presenza di testimoni inveritiera.



Chiarimenti

In data 13.2.2019, l'iscritta che lavora presso il Consultorio Familiare Integrato presso un'Azienda Ospedaliera, invia i suoi chiarimenti. Nella sentenza del 29.6.2017 il Tribunale aveva dato un incarico ai Servizi Sociali del Comune unitamente all'ATS di inviare - entro il 15 dicembre 2017 - una Relazione di aggiornamento dei minori e dei genitori relativa alle prescrizioni indicate in sentenza. Il 30.11.2017 i Servizi Sociali redigevano una Relazione senza consultare né l'ATS né l'iscritta. Il 10.06.2018 l'esponente sposta la propria residenza con conseguente spostamento della competenza territoriale da zona 2 a zona 7 (anche se quest'ultima non aveva un formale incarico). Sulla base di quanto previsto in sentenza, l'iscritta, con Pec del 27.6.2018 relazionava il Giudice sugli «incontri di rete svoltisi presso il Consultorio tra gli Operatori (ossia la sottoscritta e l'Ass. Sociale C.) e i Sigg. M. e D. S., accompagnati dai propri legali e dai propri terapeuti, rispettivamente il 23 e il 27 marzo; aggiornare il Giudice sugli sviluppi della terapia seguita da S. (n.d.r. minore); fornire al Giudice una valutazione complessiva del nucleo». La Relazione si concludeva con la richiesta rivolta al Giudice di conferire con il medesimo, eventualmente anche in apposita udienza. Il Giudice accoglieva la proposta e fissava udienza alla quale prendevano parte i Servizi Sociali di Zona 2 e di Zona 7, la psicoterapeuta della minore, lo psicoterapeuta del Sig. M. (n.d.r. marito), la psicologa dell'esponente e i difensori.

«... nel corso dell'udienza del 28.09.2018, che come detto vedeva la presenza di tutti i professionisti coinvolti, nessuno ha mai evidenziato le asserite violazioni deontologiche della scrivente che, in tale sede, avrebbero potuto essere discusse in contraddittorio».

L'iscritta scrive che nella Relazione del 27.6.2018 riportava fedelmente l'esito degli incontri (23 e 27 marzo) con i coniugi. Sottolinea che l'esponente nell'incontro del 27.03.2018 *«è apparsa molto tesa e poco disponibile a discutere qualsiasi argomento che riguardasse la storia di questa coppia e in particolar modo a valutare qualunque prospettiva di dialogo con il padre delle figlie, al quale si riferiva dandogli del "matto"».*

In questo incontro del 27.3.2018 *«la Sig.ra D.S. (nдр: esponente) si è molto agitata e innervosita, alzando il proprio tono di voce e mostrando atteggiamenti poco consoni, al limite dell'aggressività, per il contesto in cui detto colloquio si svolgeva...l'incontro è stato fedelmente narrato e corrisponde al vero che le urla da lì a medesima proferite allertavano i Colleghi presenti dell'Istituto».* *«Durante il colloquio la sottoscritta veniva accusata dalla Sig.ra D.S. (nдр: esponente) di non capire la sua sofferenza e nel fare ciò venivano usati toni e parole molto esasperati e volgari».* *«Quest'impostazione della signora, confermata poi in sede di appuntamento dall'atteggiamento della stessa D.S. (nдр: esponente), era già stata condivisa anche dall'assistente sociale oltre che da tutti gli operatori presenti durante la riunione di equipe del 01.03.2018».*

L'iscritta evidenzia una serie di soggetti che hanno testimoniato a favore della dichiarazione dell'iscritta rispetto all'incontro del 27.3.2018 (Allegati Doc. 4, 5, 6).

In relazione al cambio di residenza, l'iscritta sottolinea che la signora *«non si è minimamente preoccupata di confrontarsi previamente con i Servizi, con la scrivente e nemmeno con la psicoterapeuta della figlia S., per definire con gli operatori una modalità di attuazione pratica il meno possibile traumatica per le minori, costrette così a lasciare la propria casa, scuola, i compagni di classe e gli adulti di riferimento oltre a dover riovivere una riacutizzazione del conflitto tra i genitori dato dall'improvvisa e tardiva "scoperta" del trasferimento ormai in atto».* L'iscritta riporta che l'esponente non ha allegato nessun documento a prova della avvenuta comunicazione ai Servizi del cambio della



residenza e sia la coordinatrice sia il responsabile hanno saputo del trasferimento solo a cose fatte.

L'importanza di un percorso di mediazione era stata segnalata dal Giudice, dalla CTU e dall'AS che ipotizzavano questa mediazione all'esito di un periodo di regolarizzazione della nuova vita. Questa esigenza di un confronto tra genitori era stata evidenziata da tutti gli operatori nell'incontro del 1.3.2018. L'iscritta precisa che la sentenza di patteggiamento del Signor M. è intervenuta solo il 24.07.2018 e quindi, fino a quel punto, c'era una presunzione di innocenza.

L'iscritta conclude sottolineando *«ancora una volta che le posizioni sostenute dall'equipe di lavoro sono state indirizzate a tutelare la salute psichica delle bambine, gravemente coinvolte in permanenti contraddittori su scelte e modalità educative e dunque nell'interesse supremo della salute psichica delle minori non ci può essere strada migliore che tentare un'elaborazione del conflitto e perseguire una strada che dia maggior importanza all'uso della parola, come veicolo di comunicazione e simbolizzazione delle sofferenze di ciascuna parte».*

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e i chiarimenti dell'iscritta, non rilevando violazioni deontologiche, propone l'archiviazione.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso **C. R.M / D.S. L** viene approvata con **12** voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (**delibera n. 274-2020**)



Alle ore 22:22 rientrano Scaduto e Sacchelli



Consiglieri Presenti: 14

c) G. S. /G. A.L.

La Consigliera relatrice Silvia Valadé illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto in data 11/10/2018 l'esponente A.L.G segnala l' scritto S.G.

Ambito è quello di una CTU in contesto di affidamento e collocamento dei figli minori a seguito di separazione presso il Tribunale di B.

Le segnalazioni contestate sono:

1. La velocità di espletamento delle OP, in particolare, l'iscritto *«ha programmato in 3 uniche date gli incontri con i rispettabili CCTTP»*
2. La seduta testistica con il bimbo minore di 4 anni è durata circa 30 minuti *«ed è avvenuta in completa solitudine e senza la presenza in studio o in stanza attigua dei CCTTP e senza registrazioni audio-video»*
3. Non sono stati effettuati, anche a seguito di sollecitazione della CTP paterna, gli esami testali sulla personalità di entrambi i genitori ed eventualmente dei nonni
4. La durata del colloquio finale congiunto con lui e l'ex moglie è stata di circa 30 minuti
5. Un atteggiamento sbilanciato nei confronti della moglie, dando risalto alle sue versioni ed interrompendo la sua esposizione. *«Il dottor G. in collaborazione con la CTP materna, la celeberrima dottoressa S.B, inquinavano tutti i colloqui con il sottoscritto, additandomi congiuntamente come un vessatore*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

seriale nei confronti della ex moglie», senza considerare l'esito delle vicende

penali a suo carico risoltesi con assoluzione in formula piena «poiché il fatto

non sussiste»



L'esponente lamenta che il CTU abbia riportato dei riferiti non veritieri del figlio G.

nello specifico nella seduta testale del 6.9.2017 «il mio primogenito G. esprimeva

confidenzialmente al Dottore stesso durante seduta testale con il minore in completa

solitudine e senza registrazioni comprovanti alcunché, che sognava esistesse una polvere

magica che sparsa sulla testa dei genitori, quest'ultimi smettessero di litigare. Premetto, che

solo ad Ottobre 2017 durante una divertente serata di giochi post cena con i miei bimbi (in

affido totale a me dal 06 Settembre al 24 Novembre 2017), G. mi chiede perché non ha subito

dal sottoscritto, lo stesso interrogatorio che gli aveva riservato la madre nel post seduta

testale Bimbi con il CTU il 06 Settembre. A quel punto, spiegando che ciò non era corretto,

mi riserbo però di chiedere al figlio maggiore G. se fosse vera la confessione della polvere

magica. Il piccolo ad occhi sgranati, mi rispose: "Papi, è stato il Dottore a chiedermi se,

esistendo una polvere magica da spargere sulla testa dei genitori per non farli litigare»

Sostiene inoltre «CHE A CAUSA DI MOLTI DETTAGLI TRASCURATI DAL CTU G.

(nдр: iscritto), NON EMERGE CHE DAL 26 GIUGNO 2016 AL 24 NOVEMBRE 2017

IO, G., CON LA SIGRA B., CI SIAMO INCONTRATI NON PIU' DI 5 OCCASIONI E

SENTITI TELEFONICAMENTE O VIA SMS PER UN ANNO INTERO, NON

VENENDO MAI PIU' A DISCUSSIONI di Fronte ai bimbi»

In ultimo accusa l'iscritto di averlo «molestato telefonicamente» con decine di

telefonate al fine di recuperare il suo credito.

Chiarimenti

In data 12/11/2018 l'iscritto invia i suoi chiarimenti. L'iscritto afferma che la CTU è

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

stata svolta nel rispetto dei tempi dettati dal Giudice (1 mese e mezzo dal 23.8.17 al 12.10.17). Tale tempistica era dovuta alla necessità di definire l'iscrizione scolastica dei figli stante l'avvenuto trasferimento materno. In risposta ai rilievi metodologici sollevati dall'esponente, l'iscritto risponde:



a) rispetto ai tempi utilizzati per effettuare i colloqui peritali con i due genitori separatamente, questi sono durati come da consuetudine, tra i 45 e i 60 minuti e sempre alla presenza di entrambe le CTP (con cui si era preventivamente concordato il calendario delle operazioni peritali). I colloqui congiunti sono durati, come è previsto, tra i 60 e i 120 minuti.

b) Rispetto all'assenza delle CCTPP alle prove testistiche riguardanti i minori, si specifica che la loro assenza era stata pienamente concordata con le colleghe ed era stato preventivamente concordato di non audioregistrare le sedute testistiche e gli eventuali contenuti aggiuntivi. Le colleghe avevano invece assistito alla seduta di osservazione genitori-figli stando oltre lo specchio unidirezionale presente in studio.

c) Rispetto alla scelta di non effettuare un approfondimento testistico con i due genitori, richiesto dalla CTP paterna, è scaturita dal confronto tra i consulenti. L'iscritto ha inoltre formulato una richiesta al Giudice di poter svolgere una rivalutazione comprendente anche l'approfondimento testale non precedentemente svolto nella CTU.

d) Rispetto al fatto di non essere stato superpartes, di avere inquinato i colloqui con l'esponente, di avere additato l'esponente, di essere un «vessatore seriale», l'iscritto

afferma: *«in realtà non molto c'è da dire, se non confutare assolutamente quanto lamentato».*



e) Rispetto alla sentenza di assoluzione a suo favore richiamata dall'esponente (riferita ad un procedimento tra le parti conclusosi nell'aprile del 2017), l'iscritto sottolinea di averla letteralmente riportata sia in perizia sia nelle risposte alle osservazioni di parte.

f) In relazione alle telefonate dell'iscritto per sollecitare il pagamento del saldo della CTU *«non sono state assolutamente “decine”, ma purtroppo più d'una sì. Purtroppo, non vanno oltre le tre/quattro volte le circostanze in cui egli ha risposto».* L'iscritto specifica ancora *«che senza alcuna comunicazione il Sig. G. aveva saldato una cifra diversa dal dovuto (e ciò ha richiesto ulteriori e vane telefonate di chiarimento) e anche la finale richiesta di avere il suo codice fiscale».*

g) Rispetto alla parziale attendibilità della perizia dedotta dall'esponente in realtà *«il Giudice accoglie pienamente le indicazioni del CTU in merito alla modalità di affidamento e di collocamento dei minori e le valutazioni tecniche sottostanti; rispetto alla frequentazione paterna il Giudice fa propri i principi espressi dal CTU, ma decide di distribuire diversamente i tempi».*

h) Rispetto ai «vari» esposti ricevuti, l'iscritto afferma di aver fronteggiato tre esposti all'ordine a fronte di una pratica quasi ventennale nell'ambito della psicologia giuridica.

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti, rilevato che i chiarimenti forniti dall'iscritto rispondono in modo puntuale a tutti i rilevi formulati dall'esponente, non emergendo elementi di rilievo disciplinare propone l'archiviazione del procedimento.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.



La delibera di **archiviazione** del caso **G. S. /G. A.L.** viene approvata all'unanimità dei presenti con **14 voti favorevoli** (Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) **(delibera n. 275-2020)**

La Presidente prof. ssa Parolin alle ore 22.30 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 12/11/2020

La Presidente
Laura Parolin
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

Il Segretario
Gabriella Scaduto
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

**La Coordinatrice della
Commissione
Deontologica**
Barbara Bertani
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)